



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI DIFESA DEL SUOLO

“V. MARONE”

Testo aggiornato al D. R. n. 1578 del 5 giugno 2008

ARTICOLO 1

FUNZIONI DEL DIPARTIMENTO

Il Dipartimento di Difesa del Suolo “V. Marone” promuove e coordina le attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari elencati nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente regolamento, nel rispetto dell'autonomia di ciascun professore e ricercatore e del loro diritto di accedere direttamente a finanziamenti per la ricerca provenienti da enti pubblici e privati. Esso organizza o concorre ad organizzare i corsi per il conseguimento di Dottorato di Ricerca e di scuole di specializzazione e di corsi di perfezionamento con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di competenza per come riportati nell'allegato 1. Il Dipartimento garantisce a ciascun professore e ricercatore la facoltà di scegliere il Dipartimento al quale intende afferire.

In collaborazione con i Consigli di Corso di studio e i Consigli di Facoltà concorre alla promozione e al coordinamento delle relative attività didattiche sempre con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di cui all'allegato 1.

Il Dipartimento si propone di dare contributi incisivi, attraverso propri indirizzi culturali, attività di ricerca e iniziative specifiche, a una modificazione sostanziale delle condizioni del territorio in cui opera. In tal senso il Dipartimento svolge anche funzioni di servizio nell'interesse della collettività.

Il Dipartimento di Difesa del Suolo promuove i collegamenti con altri Dipartimenti, Centri Interdipartimentali, Consorzi di ricerca e applicazioni, e altre iniziative avanzate dai suoi membri.

Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e di spesa e dispone di personale per il proprio funzionamento. Tale decentramento viene esercitato nella forma prevista dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti e convenzioni con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite dai Regolamenti di Ateneo.

ARTICOLO 2

COMPOSIZIONE E ORGANI DEL DIPARTIMENTO

Al Dipartimento di Difesa del Suolo afferiscono:

- a) i professori di ruolo e fuori ruolo;
- b) i supplenti e gli affidatari di insegnamento;
- c) i professori a contratto;
- d) i ricercatori;
- e) i titolari di assegni di ricerca;
- f) gli iscritti ai dottorati di ricerca;
- g) il personale tecnico-amministrativo operante nella struttura;
- h) gli studenti che ne fanno richiesta.

Le modalità per l'afferenza al Dipartimento di professori e ricercatori sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca attivati dal Dipartimento, i titolari di assegni di ricerca conferiti dal Dipartimento, nonché il personale tecnico-amministrativo operante nella struttura sono considerati afferenti al Dipartimento senza che occorra specifica domanda.

L'afferenza cessa de iure con il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, con la scadenza dell'assegno di ricerca, con la rinuncia al proseguimento del corso di Dottorato o all'assegno di ricerca, nonché a seguito di trasferimento ad altra struttura o cessazione del servizio delle unità di personale assegnate al Dipartimento.

Sulle richieste di afferenza e sulla durata delle stesse per le figure di cui alle precedenti lettere b), c) ed h) delibera il Consiglio di Dipartimento.

L'afferenza al Dipartimento di Difesa del Suolo è incompatibile con l'afferenza ad altro Dipartimento.

Possono partecipare alle attività del Dipartimento, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, i borsisti ed i titolari di assegni di ricerca.

Sono organi del Dipartimento:

- 1) Il Direttore del Dipartimento (D.d.D.)
- 2) La Giunta del Dipartimento (G.d.D.)
- 3) Il Consiglio del Dipartimento (C.d.D.)

ARTICOLO 3

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Il Direttore del Dipartimento ha la rappresentanza del Dipartimento, ne coordina tutte le attività, presiede la Giunta di Dipartimento e il Consiglio di Dipartimento e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati, vigila nell'ambito del Dipartimento, sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.

Il Direttore è eletto tra i professori di prima fascia del Dipartimento. In mancanza di professori di prima fascia, ovvero in caso di impedimento ritenuto motivato dal Senato Accademico, la Direzione del Dipartimento è affidata al professore di seconda fascia eletto con le stesse modalità.

Le votazioni per l'elezione del Direttore del Dipartimento sono valide se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, con esclusione delle votazioni di ballottaggio. In caso di ballottaggio le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno il trenta per cento degli aventi diritto al voto.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni. In caso di mancata elezione si procede col sistema del ballottaggio, tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi nella seconda votazione ed in caso di parità prevale il più anziano in ruolo.

L'elettorato attivo è costituito da tutti i membri del Consiglio di Dipartimento.

Nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato del Direttore del Dipartimento, le elezioni sono indette dal Decano dei professori di prima fascia del Dipartimento. Il Decano provvede alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del suo Presidente, nella persona di un professore di prima fascia.

L'elezione del Direttore avviene a seguito di presentazione di candidature ufficiali. A tal fine, il Decano convoca, prima di ciascuna votazione, una riunione del corpo elettorale nella quale i candidati esporranno i propri programmi e parteciperanno alla discussione degli stessi.

Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.

Gli aventi diritto al voto per l'elezione del Direttore del Dipartimento esprimono una sola preferenza.

Il Direttore è nominato dal Rettore.

Il Direttore del Dipartimento resta in carica quattro anni accademici e non può essere eletto consecutivamente per più di due mandati.

Il Direttore designa un Vice-Direttore, scelto tra i professori di ruolo facenti parte della Giunta, che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il Vice-Direttore è nominato dal Rettore.

Il Direttore del Dipartimento può avvalersi, nell'espletamento del suo mandato di delegati a funzioni e compiti specifici.

Il Direttore di Dipartimento, sentita la Giunta, propone l'incarico di Segretario Amministrativo a un dipendente appartenente alla categoria D.

L'incarico di Segretario Amministrativo ha durata quadriennale ed è attribuito dal Consiglio di Amministrazione.

La carica di Direttore del Dipartimento è incompatibile con la scelta di tempo definito e con la carica di Rettore e di Preside di Facoltà.

La carica di Direttore del Dipartimento è altrettanto incompatibile con quella di Presidente del Consiglio di corso di studio, nonché con le cariche che prevedono indennità a carico del bilancio dell'Ateneo.

Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta e anche per la parte tecnico-contabile dal segretario amministrativo, predispone:

la richiesta di finanziamento per il successivo anno finanziario;

il bilancio di previsione ed il conto consuntivo del Dipartimento.

In casi di urgenza, il Direttore, può disporre di variazioni di bilancio da portare a ratifica nel primo consiglio utile.

Il Direttore del Dipartimento è revocabile a seguito di mozione di sfiducia, presentata da almeno un terzo degli aventi diritto all'elezione di Direttore del Dipartimento, che ottenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

ARTICOLO 4

LA GIUNTA DEL DIPARTIMENTO

La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore , elabora la fase istruttoria dei problemi ordinari e straordinari del Dipartimento e cura l'istruzione del Consiglio di Dipartimento.

In particolare, la Giunta di Dipartimento su proposta del Direttore:

- 1) Predisporre le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale non docente per la realizzazione di un programma di potenziamento della ricerca e della didattica svolte nell'ambito dipartimentale;
- 2) Propone un piano annuale delle ricerche del Dipartimento e l'organizzazione dei Laboratori, anche in comune con altri Dipartimenti della stessa o di altra Università italiana o straniera o del Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre istituzioni scientifiche, predisponendone i necessari strumenti organizzativi;
- 3) Promuove convenzioni tra Università ed Enti interessati;
- 4) Predisporre annualmente una relazione sullo stato della didattica, della ricerca e dei servizi del dipartimento da trasmettere agli organi competenti;
- 5) Organizza i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei laureati e dei dottorandi di ricerca;
- 6) Ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quanto altro serve per il buon funzionamento del Dipartimento e dispone il pagamento delle relative fatture, sempre fatta salva l'autonomia di gestione dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati;
- 7) Coordina, sentiti gli interessati, l'attività del personale non docente e l'uso dei mezzi e degli strumenti in dotazione del Dipartimento;
- 8) Fatta salva l'autonomia di ogni singolo docente, promuove il coordinamento didattico tra i corsi afferenti al Dipartimento e l'organizzazione di seminari, incontri studio, convegni, ecc.
- 9) Nomina i coordinatori dei laboratori e centri;
- 10) Predisporre i regolamenti dei laboratori e centri;
- 11) Predisporre entro il 31 ottobre il bilancio di previsione e entro il 18 febbraio il conto consuntivo, coadiuvata dal Segretario amministrativo per la parte tecnico-contabile e patrimoniale.

La Giunta si riunisce per iniziativa del Direttore o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti.

La Giunta del Dipartimento è composta dal Direttore, che cura la compilazione dell'ordine del giorno e la presiede, da cinque professori di prima fascia, tre professori associati, due ricercatori e dal segretario amministrativo con funzioni consultive e di segretario verbalizzante

La convocazione della seduta di Giunta deve essere comunicata ai membri della Giunta di Dipartimento almeno tre giorni prima della seduta. Per particolari motivi di urgenza può derogarsi a tale norma e in tal caso la Giunta di Dipartimento dovrà ratificare i motivi di urgenza.

La Giunta di Dipartimento si ritiene validamente costituita se i membri presenti sono in numero superiore alla metà degli aventi diritto.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore del Dipartimento.

Il Segretario verbalizzante redige il verbale delle sedute che è sottoposto ad approvazione in apertura della seduta della Giunta di Dipartimento successiva.

Il verbale e' reso disponibile ai membri del Consiglio di Dipartimento, tranne che per le parti che possono ledere gli interessi di terzi.

La Giunta del Dipartimento dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Le operazioni elettorali per la designazione delle rappresentanze in seno alla Giunta di Dipartimento sono svolte da una Commissione Elettorale di tre membri nominata dal Direttore. Le funzioni di presidente sono svolte da un designato dal Direttore, le funzioni di segretario sono svolte da un designato dal Direttore.

Entro trenta giorni dalla data di scadenza del mandato il Direttore del Dipartimento indice le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze mediante avviso affisso all'Albo del Dipartimento almeno quindici giorni prima della data della votazione.

L'elettorato attivo e passivo spetta ai membri delle singole componenti elettive alla data delle elezioni.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e sono valide se vi ha partecipato almeno il 30 per cento degli aventi diritto.

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito delle rispettive componenti.

Risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti risultano eletti coloro che vantano maggiore anzianità nel ruolo. In caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità anagrafica.

I mandati elettivi decorrono dal 1° novembre.

I membri della Giunta possono essere revocati a seguito di mozione di sfiducia, presentata da almeno tre membri del Consiglio di Dipartimento appartenenti al relativo elettorato, che ottenga la maggioranza degli aventi diritto al voto.

In caso di rinuncia, decadenza, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione degli eletti mediante surroga seguendo l'ordine delle preferenze riportate dai vari nominativi.

Qualora la lista degli eletti sia esaurita, sono indette elezioni suppletive entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza. Il nuovo componente resta in carica per lo scorcio del mandato in corso.

La consulta del personale non docente, costituita dal personale tecnico-amministrativo, esprime per iscritto alla Giunta di Dipartimento, pareri e proposte motivati in merito ad argomenti attinenti l'organizzazione del lavoro tecnico-amministrativo, l'utilizzazione degli spazi e l'uso delle apparecchiature.

La Giunta di Dipartimento, acquisiti tali pareri e proposte, li citerà nelle deliberazioni di merito che emanerà.

ARTICOLO 5

IL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento

Esso è composto da:

- professori di ruolo e fuori ruolo dell'Università della Calabria che hanno aderito al Dipartimento;

- segretario amministrativo con voto consultivo;
- i ricercatori;
- una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, pari al 25%, arrotondato all'intero superiore della consistenza della categoria;
- un rappresentante degli studenti di dottorato di ricerca per ogni dottorato attivato con sede amministrativa nell'Ateneo e che afferisce al Dipartimento e da un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca.

La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni. La rappresentanza degli studenti di dottorato di ricerca dura in carica due anni.

La rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca dura in carica un anno.

Le operazioni elettorali per la designazione delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento sono svolte da una Commissione Elettorale di tre membri nominata dal Direttore. Le funzioni di presidente sono svolte da un designato dal Direttore, le funzioni di Segretario sono svolte da un designato dal Direttore.

Entro 30 giorni dalla scadenza del mandato il Direttore del Dipartimento indice le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze mediante avviso affisso all'Albo del Dipartimento almeno 15 giorni prima della data della votazione.

Le elezioni avvengono nel mese di ottobre.

L'elettorato attivo e passivo spetta ai membri delle singole componenti elettive alla data delle elezioni.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e sono valide se vi ha partecipato almeno il 30 per cento degli aventi diritto.

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito delle rispettive componenti.

Risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Per la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in caso di parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità anagrafica.

Per le altre rappresentanze in caso di parità di voti prevale la maggiore anzianità anagrafica.

I mandati elettivi decorrono dal 1° novembre.

In caso di rinuncia, decadenza, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione degli eletti mediante surroga, seguendo l'ordine delle preferenze riportate dai vari nominativi.

Qualora la lista degli eletti sia esaurita il Direttore indice elezioni suppletive entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza.

Il nuovo componente resta in carica per lo scorcio del mandato in corso.

Il Consiglio di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:

- 1) Approva il conto consuntivo entro il 10 aprile, il bilancio preventivo entro il 30 novembre e le eventuali variazioni di bilancio;
- 2) Approva le proposte della Giunta in merito al piano annuale delle ricerche, le richieste di finanziamento e attribuzione di personale per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca.
- 3) Detta i criteri generali, approva le proposte della Giunta in merito all'uso dei mezzi e degli strumenti in dotazione del Dipartimento e all'attribuzione di compiti al personale non docente del dipartimento stesso.

- 4) Detta criteri generali, approva le proposte della Giunta, formula proposte ed esprime pareri agli organi competenti in merito all'organizzazione delle attività didattiche che si svolgono nel Dipartimento.
- 5) Approva le proposte di istituzione dei corsi di Dottorato di Ricerca.
- 6) Approva proposte di contratti, convenzioni e di ogni altra attività per conto terzi che implichi l'utilizzazione di strutture, personale e servizi del Dipartimento.
- 7) Formula proposte agli organi competenti in merito all'assegnazione di posti per il personale docente e non docente.
- 8) Su richiesta degli organi competenti (Senato Accademico, Comitato di Coordinamento e Programmazione, Consigli di Facoltà, Consigli di Corso di Studio) dà pareri:
 - a) sulle richieste di nuovi posti di professori e ricercatori e personale non docente;
 - b) sulle richieste di borse di studio e assegni di ricerca e loro rinnovi;
 - c) sulle chiamate dei professori;
 - d) sulla conferma di professori e ricercatori;
 - e) sul conferimento delle supplenze e dei contratti;
 - f) sulla composizione di commissioni per concorsi a posti a ruolo;
- 9) Formula pareri e proposte inerenti alla vita dell'Università ed ai rapporti dell'Università con altri Enti e li sottopone agli organi competenti;
- 10) Stimola la collaborazione con gli organi di governo dell'Università e con gli organi di programmazione nazionale, regionali e locali, in ordine all'elaborazione ed all'attuazione di programmi di insegnamento non finalizzato al conseguimento di titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;
- 11) Approva i regolamenti dei laboratori e dei centri, su proposta della Giunta di Dipartimento e delibera sull'eventuale istituzione di nuovi laboratori o centri;
- 12) Approva le modifiche al Regolamento.

Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni alla Giunta.

ARTICOLO 6

NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Il Consiglio di Dipartimento si riunisce in seduta ordinaria ogni quattro mesi.

E' convocato dal Direttore del Dipartimento che cura la compilazione dell'ordine del giorno, inserendovi proposte che eventualmente gli pervengano da almeno un quinto dei membri del Consiglio.

Sedute straordinarie del Consiglio di Dipartimento possono essere convocate dal Direttore, anche su richiesta di almeno un quinto dei membri del Consiglio.

La convocazione del Consiglio di Dipartimento deve essere comunicata almeno con cinque giorni di anticipo. Per particolari motivi di urgenza può derogarsi da tale norma e in tal caso il Consiglio di Dipartimento dovrà ratificare i motivi dell'urgenza.

Il Consiglio di Dipartimento si ritiene validamente costituito se i presenti sono in numero superiore alla metà dei membri del Consiglio di Dipartimento stesso, dedotti

gli assenti validamente giustificati. La giustificazione dell'assenza deve essere scritta o comunque comunicata personalmente al Presidente del Consiglio di Dipartimento.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario Amministrativo.

Il verbale deve essere disponibile presso la Segreteria del Dipartimento entro trenta giorni dalla data delle sedute.

I verbali si ritengono approvati se entro quindici giorni a decorrere dal giorno della loro disponibilità non pervengano osservazioni scritte al segretario.

In tale evenienza, queste saranno sottoposte all'esame del Consiglio di Dipartimento nella seduta successiva.

Per motivi di urgenza, il segretario può redigere stralci del verbale in corso della seduta, al termine della quale sono sottoposti ad approvazione.

Una delibera è considerata approvata se raccoglie la maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità vale il voto del Direttore del Dipartimento.

Le votazioni avvengono di norma con voto palese. Su richiesta di almeno un quinto dei presenti le votazioni si effettuano a scrutinio segreto.

Per le attribuzioni di cui all'articolo 5, punti 4, 5, 7 e 8, partecipano alle sedute i soli docenti con le limitazioni per i punti 7 e 8 ai soli professori di prima fascia quando si tratta di professori di prima fascia; ai soli professori di ruolo quando si tratta di professori di seconda fascia; ai professori di ruolo ed ai Ricercatori quando si tratta di Ricercatori.

Tali limitazioni non si applicano nel caso di conferimento delle supplenze e dei contratti.

La rappresentanza degli iscritti al Dottorato di Ricerca partecipa al Consiglio limitatamente ai punti in discussione relativi all'organizzazione delle attività di ricerca e formazione.

La rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca partecipa al Consiglio limitatamente ai punti in discussione relativi al loro status.

ARTICOLO 7

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le modifiche al Regolamento vanno approvate nelle sedute ordinarie del Consiglio di Dipartimento.

Le proposte di modifica devono pervenire ai singoli membri del Consiglio di Dipartimento almeno quindici giorni prima della seduta e devono essere sottoscritte da almeno un quinto dei membri del Consiglio di Dipartimento.

Le modifiche sono approvate se ottengono un numero di voti superiore alla metà dei membri del Consiglio di Dipartimento e sono esecutive con decreto emanato dal Rettore.

ARTICOLO 8

NORME TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alla legislazione universitaria vigente, allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Università delle Calabria.

I settori scientifico-disciplinari di competenza del Dipartimento sono allegati al presente Regolamento (allegato 1).

ALLEGATO 1

***SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI DI COMPETENZA DEL
DIPARTIMENTO DI DIFESA DEL SUOLO***

GEO05 - GEOLOGIA APPLICATA

ICAR01 - IDRAULICA

ICAR02 – COSTRUZIONI IDRAULICHE

ICAR03 - INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE

ICAR06 - TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA

ICAR07 - GEOTECNICA

AGR05 - ASSESTAMENTO FORESTALE E SELVICOLTURA